

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting/ Commissione**

(Causa T-617/17 RENV) <sup>(1)</sup>

**(«Responsabilità extracontrattuale – Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell'OLAF – Controllo sul posto – Irregolarità e inadempimenti asseritamente commessi dalla Commissione – Diritto di essere ascoltato – Danno morale – Nesso causale»)**

(2023/C 83/16)

Lingua processuale: il greco

### Parti

*Ricorrente:* Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: S. Paliou e A. Skoulikis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz e A. Katsimerou, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza degli atti illeciti commessi, da un lato, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in occasione di un controllo effettuato presso i suoi locali, e, dall'altro, dalla Commissione europea in seguito al medesimo controllo.

### Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla Vialto Consulting Kft. un risarcimento pari a EUR 5 000 per il danno morale subito.
- 2) Il risarcimento da versare alla Vialto Consulting sarà maggiorato degli interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale di detto risarcimento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti.
- 3) La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, nell'ambito della causa C-650/19 P, nonché a quelle relative al procedimento iniziale, nell'ambito della causa T-617/17, e al procedimento di rinvio, nell'ambito della causa T-617/17 RENV, dinanzi al Tribunale.

<sup>(1)</sup> GU C 402 del 27.11.2017.

**Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting/ Commissione**

(Causa T-537/18) <sup>(1)</sup>

**[«Strumento di assistenza preadesione – Sovvenzioni – Indagini dell'OLAF – Sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione per un periodo di due anni – Obbligo di motivazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione»]**

(2023/C 83/17)

Lingua processuale: il greco

### Parti

*Ricorrente:* Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: V. Christianos, A. Politis e G. Kelepouri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e R. Pethke, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione europea, del 29 giugno 2018, con la quale la Commissione l'ha esclusa per un periodo di due anni dalle procedure di appalto pubblico, dalle procedure di concessione delle sovvenzioni, dalle procedure di strumenti finanziari (per i veicoli di investimento dedicati e gli intermediari finanziari) e dalle procedure di premi disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), e dalle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), e ha ordinato la pubblicazione di detta esclusione sul suo sito Internet, e, dall'altro lato, sul fondamento dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di tale decisione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vialto Consulting Kft. è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 427 del 26.11.2018.

### Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Landwärme/Commissione

(Causa T-626/20) (<sup>1</sup>)

**[«Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE»]**

(2023/C 83/18)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Landwärme GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J. Bonhage e M. Frank, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento, da un lato, della decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) — Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore, e, dall'altro, della decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) — Svezia — Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia.